



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

Numero 3 Del 12-05-26

Oggetto: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie - Anno 2026

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29.01.2025 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023- 2025" - Aggiornamento 2025.

Visto l'allegato nr. 8 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29.01.2025, Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, erbacce e materiale secco di qualsiasi natura può causare gravi problemi di ordine sanitario, per la presenza di insetti, parassiti e roditori, ma soprattutto gravi pericoli di incendio nei periodi a rischio, e che, quindi, al fine di limitare la lotta chimica agli stessi, si ritiene fondamentale ed indispensabile un'azione di prevenzione da parte dei Comuni;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adozione di interventi mirati all'eliminazione delle condizioni favorevoli alla propagazione degli incendi e alla diffusione dei predetti animali;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21.11.2000 n.353.

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale.

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

ORDINA

Facendo proprie tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29.01.2025 e suoi allegati

CHE ENTRO IL 01 GIUGNO 2026, SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

1. Le seguenti prescrizioni di cui all'Allegato alla Delibera di G.R. n. 05/48 del 29.01.2025:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

2. Le seguenti prescrizioni:

- a) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- b) I proprietari di stabili siti nell'abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all'apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche – edilizie, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;
- c) È vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, ovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiali infiammabili di qualsiasi natura, ecc.);
- d) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- e) Entro il 1° giugno chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente punto, è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni del STIR formulate ai sensi dell'art. 16 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 31 marzo 2021.

Il responsabile dell'Area Tecnica è incaricato di procedere, con personale comunale debitamente addetto, alla pulizia e cura dei terreni pubblici siti nell'abitato (giardini, piazze, strade, ecc.), che dovranno essere ripuliti dalle erbacce, sterpaglie e rifiuti di genere.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2026)

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca ulteriore reato, le violazioni della presente Ordinanza, ed alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. **05/48 del 29.01.2025** e alla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato alla succitata Delibera della Giunta Regionale, che prevede:

Art. 26 (Sanzioni)

- 1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative), che **prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000**
- 2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. **05/48 del 29.01.2025**, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura, alla Questura di Oristano, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

In allegato:

- Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. **05/48 del 29.01.2025**.

Il Sindaco
Dott. Pierpaolo Pisu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)